



COMUNE DI SAN LORENZO IN CAMPO
(Provincia di Pesaro e Urbino)

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 18/05/2017
Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 16/12/2025

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - VALIDITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento contiene la disciplina organica delle funzioni e competenze demandate ai Comuni dalla Legge Regionale delle Marche 10 Novembre 2009 n. 27 e s.m. e i., nonché dal relativo Regolamento Regionale 4 Dicembre 2015 n. 8 e s.m. e i., in materia di commercio su aree pubbliche, comunque esso venga svolto nel territorio comunale.

2. Il Dirigente emana disposizioni attuative delle norme del presente regolamento.

3. Il presente regolamento abroga qualsiasi precedente determinazione del Comune di San Lorenzo in Campo in materia di commercio su aree pubbliche.

ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:

- a. *per commercio su aree pubbliche, aree pubbliche, mercato, mercato ordinario, mercato specializzato, mercato stagionale, mercato straordinario, mercato dell'usato, dell'antiquariato e del collezionismo non avente valore artistico, mercatini degli hobbisti, mercato riservato ai produttori agricoli, posteggio, posteggio isolato, fiera, fiera specializzata, mercato o fiera del commercio equo e solidale, manifestazione commerciale a carattere straordinario, fiera promozionale, spunta, presenze effettive*, le corrispondenti definizioni fornite dall'art. 33 della legge regionale;
- b. *l'autorizzazione all'esercizio dell'attività e la concessione di posteggio* nei mercati, nelle fiere e nei posteggi isolati sono rilasciate dal Comune o dal SUAP competente per il territorio in cui è ubicato il posteggio così come disposto dall'articolo 38ter, della legge regionale;
- c. *l'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche in forma itinerante*, di cui all'articolo 42 della legge regionale, è soggetto alla presentazione della SCIA al Comune o al SUAP competente per il territorio nel quale l'esercente intende avviare l'attività;

- d. per *settori merceologici*, il settore alimentare ed il settore non alimentare di cui all'articolo 7 della legge regionale;
- e. per *requisiti morali e requisiti professionali per il commercio alimentare* i requisiti di accesso alle attività commerciali previsti dagli artt. 8 e 9 della legge regionale;
- f. per *produttori agricoli*, i soggetti di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228;
- g. per *invalidi*, i soggetti cui detta qualifica risulti da certificazione ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di lavoro;
- h. per *autorizzazioni temporanee*, le autorizzazioni rilasciate, a coloro che siano in possesso dei previsti requisiti soggettivi, in occasione di eventi particolari o riunioni di persone, quali feste, sagre, concerti, manifestazioni culturali e sportive e simili, nei limiti dei posteggi appositamente individuati e vevoli non oltre la durata della manifestazione;
- i. per *registro delle imprese*, il registro di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580 "Riordino delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura";
- j. per *Centro storico di San Lorenzo in Campo*, l'area del Capoluogo così come definita dai vigenti strumenti urbanistici.

ARTICOLO 3 - SOGGETTI AMMESSI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ – SOSTITUZIONE

- 1. Sulla base delle vigenti disposizioni statali e regionali, sono ammessi all'esercizio del commercio su aree pubbliche nel territorio comunale:
 - a) i titolari di autorizzazioni con concessione di posteggio all'interno di un mercato o di una fiera o in un posteggio isolato nel Comune;
 - b) i produttori agricoli, titolari di concessione di posteggio in un mercato, in una fiera o in un posteggio isolato nel Comune;
 - c) i titolari di autorizzazioni con concessione di posteggio, rilasciate da qualsiasi Comune, o di SCIA, ed i produttori agricoli, in caso di assegnazione temporanea di posteggi non assegnati o temporaneamente non occupati in una fiera o in un mercato, limitatamente ai giorni e agli orari di assegnazione;
 - d) i titolari di autorizzazione e della correlativa concessione di posteggio temporanea, nei limiti di tale assegnazione;

e) i soggetti titolari di autorizzazioni alla vendita su aree pubbliche in forma itinerante (già tipo B), su posteggio di cui alla lettera a) o di SCIA, limitatamente all'esercizio del commercio in forma itinerante, nei limiti stabiliti dal presente regolamento.

2. Ai sensi dell'art. 38, comma 10, della legge regionale, l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è consentito su delega ai collaboratori familiari di cui all'art. 230 bis del c.c., ai lavoratori dipendenti anche con contratto di lavoro interinale, all'associato in partecipazione di cui agli artt. 2549 e 2554 del codice civile, nonché a tutti i soggetti previsti dalla legislazione statale in materia di lavoro. Nel caso di società di persone regolarmente costituita, i soci possono svolgere l'attività purché il loro nominativo sia indicato nell'autorizzazione, o nella domanda di autorizzazione o di integrazione della stessa, o nella SCIA.

3. Ai fini delle priorità disposte dalla legge statale, regionale e dal presente regolamento l'anzianità di iscrizione al registro imprese e, precedentemente, al registro delle ditte, non si trasferisce in caso di subingresso o di conferimento di azienda, fatte salve le specifiche previsioni di cui all'art. 15, c. 1, lett. a) del Reg. Regionale n. 8/2015 e dell'art. 36, c. 3, ultimo periodo della L.R. n. 27/2009.

TITOLO II

MERCATI

ARTICOLO 4 - MERCATO SETTIMANALE DEL MARTEDÌ

1. Il mercato, avente tipologia di mercato ordinario ai sensi dell'art. 33 comma d) della legge regionale, che si svolge, in tutto l'anno, nel giorno del Martedì di ogni settimana nel Centro Storico del Capoluogo, è denominato **"Mercato settimanale del Martedì"**;
2. Nel mercato sono previsti n. **49** posteggi, dei quali n. **3** riservati ai produttori agricoli di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 e n. **2** riservati agli hobbisti ed espositori. Dei **44** posteggi previsti per gli operatori commerciali, n. **9** sono riservati al settore alimentare e n. **35** al settore non alimentare. Detti posteggi sono ubicati come segue:

Denominazione zona	Posteggi Non Alimentari	Posteggi Alimentari	Posteggi Produttori Agricoli	Posteggi Hobbisti ed Espositori	Totale
Via Pola	10	0	0	0	10
Via Trento	10	0	0	0	10
Via Vittorio Veneto	5	0	0	0	5
Piazza Verdi	7	0	0	2	9
Piazza Umberto I°	1	4	0	0	5
Via Vittorio Emanuele II°	2	5	3	0	10
TOTALE	35	9	3	2	49

La planimetria, con il numero di identificazione dei posteggi, e la tabella con l'indicazione delle superfici sono riportate rispettivamente negli allegati "A" ed "A1" al presente regolamento.

3. Nel caso il Mercato del Martedì coincida con la data di una Fiera, o con il giorno precedente o successivo alla stessa, il mercato è soppresso. In tale occasione i concessionari dei posteggi del mercato che parteciperanno alla Fiera saranno esentati dal pagamento del contributo per le spese di organizzazione della manifestazione.

4. L'orario per le operazioni di vendita del mercato è fissato dalle ore 7:30 alle ore 13:00.

5. L'accesso degli operatori al mercato per la sistemazione dei banchi è ammesso a partire dalle ore 7:00 e non oltre le ore 8:00. I titolari di posteggio che non occupano il posteggio entro tale orario sono considerati assenti. Gli operatori che intendono partecipare alla spunta per l'assegnazione dei posteggi rimasti liberi dovranno farne richiesta verbale entro le ore 8:00 al personale della Polizia Municipale, presentando la documentazione richiesta per l'esercizio dell'attività.

6. Il posteggio va lasciato libero e pulito entro le ore 13:30. Nel mercato è consentita la collocazione dei veicoli purché gli stessi siano contenuti interamente nei posteggi assegnati.

7. Il mercato si svolge anche in caso di concomitanza con le festività, con esclusione dei giorni di Capodanno, XXV Aprile, 1° Maggio, 10 Agosto (San Lorenzo), Ferragosto, Natale ed il giorno di Santo Stefano, per i quali il Dirigente competente, sentiti i concessionari di posteggi, decide in merito alla soppressione o al loro spostamento in altra data utile, dando priorità al lunedì.

ARTICOLO 5 - ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI NEL MERCATO

1. I posteggi liberi nel mercato sono assegnati in base ai criteri e alle modalità previsti dagli articoli 40 e 41 della legge regionale e dall'art. 16 del regolamento regionale.

ARTICOLO 6 - REGISTRAZIONE DELLE PRESENZE NEL MERCATO

1. Sono considerati presenti al mercato (presenze effettive), ai fini del conteggio dell'anzianità di presenza, gli operatori che si siano regolarmente presentati entro l'orario limite di arrivo, sia per concessionari che per spuntisti, e che:

a) vi abbiano effettivamente esercitato almeno per 3 ore per ogni singolo mercato, siano essi concessionari o assegnatari temporanei (spuntisti);

b) non abbiano potuto parteciparvi (spuntisti), per mancanza di posteggi disponibili o altra causa indipendente dalla loro volontà.

2. Sono considerati assenti, ad ogni effetto, gli operatori che rifiutano un posteggio proposto in assegnazione temporanea (spuntisti) ovvero lo abbandonino prima del periodo minimo previsto (concessionari e spuntisti), salvo i casi di forza maggiore, riconosciuti tali dalla Polizia Municipale.
3. Il computo delle presenze è effettuato mediante annotazione del nome e cognome o ragione sociale del titolare dell'autorizzazione o SCIA, del tipo, numero e data di rilascio della stessa e del numero del posteggio, se assegnato.
4. La Polizia Municipale cura il costante aggiornamento dell'apposito Registro delle presenze nel mercato, già istituito ed esistente. Lo stesso è posto a disposizione di chiunque voglia prenderne visione.
5. L'elenco degli operatori concessionari di posteggio presenti, nonché l'elenco dei posteggi assegnati giornalmente tramite "spunta", con l'indicazione dei relativi assegnatari temporanei, sono a disposizione dell'Ufficio Tributi per gli adempimenti di competenza.
6. Le assenze dei concessionari effettuate in occasione dei mercati spostati in giorni diversi dal martedì, o effettuati in caso di condizioni meteorologiche particolarmente avverse (quali pioggia intensa, forte vento, grandine, neve) riscontrate dalla Polizia Municipale, non verranno conteggiate ai fini della revoca dell'autorizzazione di cui all'art. 44 bis, c. 2, lett. b), L.R. 27/2009.

ARTICOLO 7 - ASSEGNAZIONI PROVVISORIE ATTRAVERSO LA "SPUNTA"

1. La Polizia Municipale procede all'assegnazione in via provvisoria dei posteggi rimasti disponibili (liberi o non occupati dai concessionari entro l'orario stabilito) agli operatori intervenuti alla "spunta", nel rispetto delle normative vigenti ed in base a graduatorie aggiornate, secondo le seguenti priorità:

a) maggior numero di presenze nel mercato.

b) anzianità di inizio attività di commercio su aree pubbliche.

c) certificazione di invalidità per l'accesso al lavoro, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

d) imprenditrici donne.

2. I soggetti non in regola con i tributi comunali (TOSAP, TARSU, ecc.) o con altre entrate patrimoniali (canoni ed altro) dovuti per altre occupazioni connesse allo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche in qualsiasi forma, sono esclusi dalle suddette graduatorie fino alla regolarizzazione delle loro posizioni.

3. Nel caso dopo le operazioni di spunta rimanessero liberi posteggi destinati ai produttori agricoli e/o agli hobbisti, espositori ecc., questi potranno essere assegnati ad eventuali operatori commerciali rimasti esclusi dall'assegnazione di cui al comma 1, previa verifica della compatibilità delle merci poste in vendita con il settore di destinazione. La stessa procedura, invertita, potrà essere applicata nel caso rimanessero liberi posteggi dei settori commerciali;
4. E' parimenti consentito assegnare ad un operatore del settore non alimentare un posteggio nel settore alimentare, e viceversa, ma solo se trattasi di posteggi contigui tra i due settori.
5. Le assegnazioni provvisorie dovranno comunque terminare entro due ore dall'inizio dell'attività di vendita stabilito.

TITOLO III

FIERE

ARTICOLO 8 - FIERA DI SAN BENEDETTO

1. Lo svolgimento della **Fiera di San Benedetto**, la cui data tradizionale è il 21 Marzo, viene fissato per l'ultima domenica di marzo. Qualora questa dovesse coincidere con la Pasqua, verrà effettuata la domenica precedente (Domenica delle Palme). Detta fiera ha tipologia di fiera ordinaria.

2. Per la fiera suddetta sono previsti n. **65** posteggi, dei quali n. **5** riservati ai produttori agricoli di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 e n. **4** riservati agli hobbisti ed espositori. Dei **56** posteggi previsti per gli operatori commerciali, n. **8** sono riservati al settore alimentare e n. **48** al settore non alimentare. Detti posteggi sono ubicati come segue:

Denominazione zona	Posteggi Non Alimentari	Posteggi Alimentari	Posteggi Produttori Agricoli	Posteggi Hobbisti ed Espositori	Totale
Via Pola	10	0	0	0	10
Via Trento	9	0	0	0	9
Via Vittorio Veneto	6	0	0	0	6
Piazza Verdi	8	0	0	0	8
Piazza Umberto I°	3	2	0	2	7
Via Vittorio Emanuele II°	10	0	0	0	10
Via F.lli Rosselli	2	6	0	0	8
Piazza IV Novembre	0	0	5	2	7
TOTALE	48	8	5	4	65

La planimetria, con il numero di identificazione dei posteggi, e la tabella con l'indicazione delle superfici sono riportate rispettivamente negli allegati "B" e "B1" al presente regolamento.

3. L'orario per le operazioni di vendita è fissato dalle ore 7:30 alle ore 19:30.

4. L'accesso degli operatori per la sistemazione dei banchi è ammesso a partire dalle ore 7:00 e non oltre le 8:00. I titolari di posteggio che non occupano il posteggio entro tale orario sono considerati assenti. Gli operatori che intendono partecipare alla spunta per l'assegnazione dei posteggi rimasti liberi dovranno farne richiesta verbale entro le ore 8:00 al personale della Polizia Municipale, presentando la documentazione richiesta per l'esercizio dell'attività.

5. Il posteggio va lasciato libero e pulito entro le ore 20:30. Nell'area della fiera è consentita la collocazione dei veicoli purché gli stessi siano contenuti interamente nei posteggi assegnati.

ARTICOLO 9 - FIERA DI SAN LORENZO

1. La **Fiera di San Lorenzo**, avente tipologia di fiera ordinaria, si effettua, come da tradizione, il giorno 11 Agosto, giorno successivo alla Festa del Patrono.

2. Per la Fiera suddetta sono previsti n. **94** posteggi, dei quali n. **6** riservati ai produttori agricoli di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 e n. **8** riservati agli hobbisti ed espositori. Degli **80** posteggi previsti per gli operatori commerciali, n. **11** sono riservati al settore alimentare e n. **69** al settore non alimentare. Detti posteggi sono ubicati come segue:

Denominazione zona	Posteggi Non Alimentari	Posteggi Alimentari	Posteggi Produttori Agricoli	Posteggi Hobbisti ed Espositori	Totale
Via Pola	10	0	0	0	10
Via Trento	9	0	0	0	9
Via Vittorio Veneto	6	0	0	0	6
Piazza Verdi	8	0	0	0	8
Piazza Umberto I°	4	2	0	0	6
Via Vittorio Emanuele II°	13	0	0	0	13
Via F.lli Rosselli	3	5	0	2	10

Piazza IV Novembre	5	0	0	2	7
Via Regina Margherita (P.le Scuole)	0	0	6	4	10
Via San Demetrio	9	4	0	0	13
Via San Francesco D'Assisi	2	0	0	0	2
TOTALE	69	11	6	8	94

Oltre ai posteggi suddetti viene individuata un'area in Via San Francesco D'Assisi, tra i due posteggi previsti e l'accesso al civico 1, da destinare a eventuali espositori di macchinari per l'agricoltura e l'artigianato.

La planimetria, con il numero di identificazione dei posteggi, e la tabella con l'indicazione delle superfici sono riportate rispettivamente negli allegati "C" e "C1" al presente regolamento.

3. L'orario per le operazioni di vendita è fissato dalle ore 7:00 alle ore 24:00.

4. L'accesso degli operatori per la sistemazione dei banchi è ammesso a partire dalle ore 6:30 e non oltre le ore 7:30. I titolari di posteggio che non occupano il posteggio entro tale orario sono considerati assenti. Gli operatori che intendono partecipare alla spunta per l'assegnazione dei posteggi rimasti liberi dovranno farne richiesta verbale entro le ore 7:30 al personale della Polizia Municipale, presentando la documentazione richiesta per l'esercizio dell'attività.

5. Il posteggio va lasciato libero e pulito entro le ore 01:00 del 12 Agosto. Nell'area della Fiera è consentita la collocazione dei veicoli purché gli stessi siano contenuti interamente nei posteggi assegnati.

ARTICOLO 10 - ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI NELLE FIERE DI SAN BENEDETTO E SAN LORENZO

1. Ai sensi dell'art. 39 della legge regionale, l'assegnazione annuale dei posteggi nella Fiera di San Benedetto e di quelli liberi nella Fiera di San Lorenzo, fino all'emanazione dei bandi per l'assegnazione pluriennale di cui all'art. 38 ter, c. 3, della L.R. 27/2009 e del presente regolamento, avviene, nei limiti dei posteggi stabiliti, a favore di coloro che ne facciano istanza, da inoltrare al Comune di San Lorenzo in Campo o al SUAP, con le modalità da questi previste, almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della Fiera.

2. L'assegnazione dei posteggi, sia annuale che pluriennale, è effettuata secondo quanto disposto dall'art. 39 della legge regionale e dall'art. 15 del regolamento regionale.

3. Agli operatori del settore alimentare che pongono in vendita esclusivamente dolci e croccanti possono essere assegnati anche posteggi del settore non alimentare.

ARTICOLO 11 - REGISTRAZIONE DELLE PRESENZE NELLE FIERE

1. Sono considerati presenti alle Fiere (presenze effettive), ai fini del conteggio dell'anzianità di presenza, gli operatori che si siano regolarmente presentati entro i rispettivi orari limite di arrivo, e che:

a) vi abbiano effettivamente esercitato fino alle ore 17:30 per quella di San Benedetto, e fino alle ore 22:00 per quella di San Lorenzo, siano essi concessionari o assegnatari temporanei (spuntisti);

b) non abbiano potuto parteciparvi (spuntisti), per mancanza di posteggi disponibili o altra causa indipendente dalla loro volontà.

2. Sono considerati assenti, ad ogni effetto, gli operatori che rifiutano un posteggio proposto in assegnazione temporanea (spuntisti) ovvero lo abbandonino prima del periodo minimo previsto (concessionari e spuntisti), salvo i casi di forza maggiore, riconosciuti tali dalla Polizia Municipale.

3. Il computo delle presenze è effettuato mediante annotazione del nome e cognome o ragione sociale del titolare dell'autorizzazione o SCIA, del tipo, numero e data di rilascio della stessa e del numero del posteggio, se assegnato.

4. La Polizia Municipale cura il costante aggiornamento degli appositi Registri delle presenze nelle Fiere, già istituiti ed esistenti. Gli stessi sono posti a disposizione di chiunque voglia prenderne visione.

5. L'elenco degli operatori concessionari di posteggio presenti, nonché l'elenco dei posteggi assegnati tramite "spunta", con l'indicazione dei relativi assegnatari temporanei, sono a disposizione dell'Ufficio Tributi per gli adempimenti di competenza.

6. Le assenze dei concessionari effettuate in occasione delle Fiere spostate in giorni diversi da quelli sopra previsti, o effettuate in caso di condizioni meteorologiche particolarmente avverse (quali pioggia intensa, forte vento, grandine, neve) riscontrate dalla Polizia Municipale, non verranno conteggiate ai fini della revoca dell'autorizzazione di cui all'art. 32, c. 6, del regolamento regionale.

ARTICOLO 12 - ASSEGNAZIONI PROVVISORIE ATTRAVERSO LA "SPUNTA" NELLE FIERE DI SAN BENEDETTO E SAN LORENZO

1. La Polizia Municipale procede all'assegnazione in via provvisoria dei posteggi rimasti disponibili (liberi o non occupati dai concessionari entro l'orario stabilito) agli operatori intervenuti alla "spunta", nel rispetto delle normative vigenti, formulando la graduatoria secondo le seguenti priorità:

a) maggior numero di presenze nella fiera specifica, come risultanti dai registri di cui all'art. precedente.

b) anzianità di inizio attività di commercio su aree pubbliche.

c) certificazione di invalidità per l'accesso al lavoro, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

d) imprenditrici donne.

2. I soggetti non in regola con i tributi comunali (TOSAP, TARSU, ecc.) o con altre entrate patrimoniali (canoni ed altro) dovuti per altre occupazioni connesse allo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche in qualsiasi forma, sono esclusi dalle suddette graduatorie fino alla regolarizzazione delle loro posizioni.

3. Nel caso dopo le operazioni di spunta rimanessero liberi posteggi destinati ai produttori agricoli e/o agli hobbisti, espositori ecc., questi potranno essere assegnati ad eventuali operatori commerciali rimasti esclusi dall'assegnazione di cui al comma 1, previa verifica della compatibilità delle merci poste in vendita con il settore di destinazione. La stessa procedura, invertita, potrà essere applicata nel caso rimanessero liberi posteggi dei settori commerciali.

4. E' parimenti consentito assegnare ad un operatore del settore non alimentare un posteggio nel settore alimentare, e viceversa, ma solo se trattasi di posteggi contigui tra i due settori.

5. Le assegnazioni provvisorie dovranno comunque terminare entro due ore dall'inizio dell'attività di vendita stabilito.

TITOLO IV

POSTEGGI ISOLATI

ARTICOLO 13 - POSTEGGI ISOLATI (ARTICOLO MODIFICATO DA D.C.C. N.30 DEL 16/12/2025)

1. Sono istituiti i posteggi isolati annuali come dalla seguente tabella:

Denominazione zona	Giorno	Orario	Settore - Prodotti	N.° Post.	Superficie
Piazza Umberto I° - Ant. civici 30-31	Venerdì	7:00 – 12:00	Alimentare - Prodotti Ittici	1	5 x 3

La planimetria con il numero di identificazione dei posteggi è riportata nell'allegato "D" al presente regolamento. (La modifica introdotta dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 16/12/2025 attua le proprie funzioni esecutive anche per quanto concerne la modifica della planimetria all'allegato "D" sopra menzionato)

2. Le zone di ubicazione non sono individuabili come mercato. L'orario, entro cui possono effettuarsi le operazioni di vendita, deve intendersi anche come periodo massimo di occupazione del posteggio, al termine del quale lo stesso va' lasciato libero e pulito.

3. Il posteggio è assegnato con apposito bando comunale. Le procedure, i criteri e le modalità saranno le stesse previste dall'art. 60 della legge regionale.

4. L'occupazione di detti posteggi da parte dei concessionari dovrà avvenire entro un'ora dall'inizio del periodo consentito, come indicato in tabella.

5. Nel caso detto posteggio rimanesse non assegnato, o lasciato occasionalmente libero dai concessionari, gli stessi potranno essere assegnati da parte della Polizia Municipale ad eventuali richiedenti, osservando gli stessi criteri previsti per la "spunta" del mercato settimanale.

6. L'attività nel suddetto posteggio non è consentita se coincidente con le festività infrasettimanali, compresa la Festa del Patrono (10 Agosto - San Lorenzo), od in caso di coincidenza con la Fiera di San Lorenzo.

7. Stante la possibilità della non presenza in servizio di personale in alcuni giorni od orari, le modalità di rilevamento delle presenze e/o assenze nel posteggio isolato verranno concordate con

la Polizia Municipale in sede di rilascio delle concessioni, sulle quali le modalità stesse verranno poi annotate.

8. Si applicano le stesse norme relative al mercato in relazione alle condizioni per l'attribuzione delle presenze e delle assenze.

ARTICOLO 14 - CONCESSIONI TEMPORANEE DI POSTEGGIO

1. In occasione di particolari eventi o riunioni di persone, ai sensi dell'art. 38, c. 11, della legge regionale e dell'art. 4 del regolamento regionale, il Dirigente può rilasciare, anche a coloro che non siano già titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche o che non abbiano presentato la relativa SCIA, concessioni temporanee di posteggio valide per i giorni di svolgimento dei predetti eventi e riunioni.

2. Trattandosi di eventi di durata temporanea il Dirigente, previa verifica dell'esistenza e della consistenza degli spazi, stabilisce il numero di posteggi autorizzabili.

3. Ai sensi dell'art. 4 del Regolamento Regionale, in caso di più domande concorrenti, il titolo è rilasciato tenendo conto della coerenza del prodotto, venduto o somministrato, con la natura e le finalità della manifestazione, e stabilendo l'ordine di priorità come segue:

a) ordine cronologico di ricevuta di consegna della PEC o del portale SUAP, considerando anche ora e minuti;

b) sorteggio, sia in caso di parità di cui al punto precedente, che di richieste tipo "spunta".

4. L'attribuzione di concessioni di posteggio temporanee non dà luogo ad alcuna anzianità.

TITOLO V

DISPOSIZIONI COMUNI AD OGNI FORMA DI COMMERCIO CON USO DI POSTEGGIO (FIERE, MERCATI, POSTEGGI ISOLATI)

ARTICOLO 15 - PRODUTTORI AGRICOLI

1. I produttori agricoli esercitano l'attività di vendita sulle aree pubbliche se in possesso dei previsti requisiti oggettivi, ovvero l'iscrizione al registro delle imprese ed il possesso dei requisiti morali di cui all'art. 4, c 6, del D.Lgs. 228/2001, e se in possesso dell'autorizzazione/SCIA per la vendita al dettaglio su aree pubbliche al consumatore finale.

2. Nel mercato e nelle Fiere, le concessioni dei posteggi riservati a soggetti con qualifica di produttore agricolo ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, si effettuano con i seguenti criteri e priorità:

a) Assegnazione per miglioramento ai produttori agricoli già presenti nel mercato sulla base dell'anzianità di concessione del posteggio;

b) Nuova assegnazione seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle domande fino ad esaurimento dei posteggi liberi.

3. In caso di pari anzianità nella concessione del posteggio o di domande presentate nello stesso giorno è data precedenza ai soggetti muniti di certificazione di invalidità per l'accesso al lavoro secondo quanto previsto dalle norme vigenti o, in mancanza di soggetti invalidi, la priorità viene data al soggetto più giovane d'età.

4. In caso di richieste non accolte entro due anni dalla data di presentazione per mancanza di disponibilità di posteggi liberi, i produttori ancora interessati presentano una nuova domanda.

5. Non è consentito dare più di un posteggio ad ogni produttore.

6. Gli eredi in possesso dei requisiti previsti dal presente articolo, possono proseguire l'attività del defunto, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti.

7. Gli imprenditori agricoli operanti nei mercati cittadini sono tenuti al rispetto delle norme comportamentali previste nel presente regolamento.

8. Per l'esercizio dell'attività in forma itinerante ai produttori agricoli si applicano le stesse limitazioni di cui ai successivi art. 25 e 26 previste per gli operatori del commercio su aree pubbliche.

9. Il Comune può imporre agli imprenditori agricoli, in determinati mercati e/o occasioni, la vendita di soli prodotti di propria produzione, in deroga a quanto disposto dal citato D.Lgs. 228/2001 (art. 1 e segg.).

10. Gli imprenditori agricoli devono indicare la provenienza dei prodotti in vendita.

11. Comporta la revoca della concessione del posteggio il suo mancato utilizzo per un periodo continuato di almeno sei mesi.

12. In caso di assenza temporanea dell'assegnatario, il posteggio può essere assegnato giornalmente in base al seguente ordine di priorità:

- a) soggetti aventi gli stessi requisiti, seguendo i criteri di cui ai commi 2 e 3.
- b) operatori del commercio su aree pubbliche, nel rispetto della tipologia venduta.

ARTICOLO 16 - DURATA DELLE AUTORIZZAZIONI E DELLE CONCESSIONI DEL MERCATO, DELLE FIERE E DEI POSTEGGI ISOLATI

1. La durata delle concessioni di posteggio è pari ad **anni 12 (dodici)** in conformità a quanto previsto dall'art. 38 ter della Legge Regionale 10 Novembre 2009 n. 27.

ARTICOLO 17 - MODIFICHE AL MERCATO, ALLE FIERE ED AI POSTEGGI ISOLATI

1. La soppressione ed il trasferimento o la modifica della dislocazione dei posteggi, la diminuzione o l'aumento del numero degli stessi e lo spostamento della data di svolgimento del mercato o delle Fiere, così come le modifiche relative ai posteggi isolati, sono disposti dalla Giunta con proprio atto, non costituente modifica del regolamento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36 della Legge Regione Marche n. 27/2009.

2. Ai fini di quanto disposto all'articolo 36 della legge regionale, in caso di spostamento definitivo del mercato o della fiera i posteggi sono riassegnati consentendo agli operatori con concessione **dodecennale** la scelta del nuovo posteggio secondo l'ordine di graduatoria, redatto sulla base dei criteri di cui all'articolo 36 comma 3 della legge regionale, sentite le Associazioni di categoria degli operatori e dei consumatori.

ARTICOLO 18 - EVENTI IMPREVISTI ED ALTRI CASI DI NECESSITÀ O FORZA MAGGIORE

1. Qualora si verifichino eventi imprevisti o altri casi di necessità o forza maggiore che rendano impossibile lo svolgimento di un mercato o di una fiera, o del commercio su posteggi isolati

nell'ordinaria ubicazione o orario, il Dirigente competente dispone, a titolo temporaneo, la soppressione, lo spostamento di sede o di orario dandone avviso agli operatori.

2. In caso di spostamento temporaneo, l'assegnazione dei posteggi avviene garantendo a tutti i titolari di concessione **dodecennale** la possibilità di operare, e curando, per quanto possibile, la riproduzione dell'assetto ordinario del mercato o della fiera, con facoltà del Dirigente di sopprimere temporaneamente posteggi liberi non assegnati in concessione, limitare l'afflusso di automezzi destinati alla vendita e disporre quant'altro necessario per far fronte all'emergenza transitoria.

3. Il Dirigente adotta i provvedimenti di cui sopra anche quando siano interessati solo una parte dei posteggi del mercato o delle fiere.

ARTICOLO 19 - SOSPENSIONE E REVOCA DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO

1. Le sospensioni e revoche delle concessioni di posteggio sono disposte secondo quanto previsto dagli artt. 38 bis e 44bis della Legge Regionale 10 Novembre 2009 n. 27, e dagli artt. 31 e 32 del Regolamento Regionale 4 Dicembre 2015 n. 8.

2. Al fine della revoca non si tiene conto delle assenze giustificate, ovvero effettuate per malattia, gravidanza o legate ai permessi di cui alla Legge n. 104 del 5.2.1992, come indicato nella stessa normativa di cui al c. 1.

3. La documentazione giustificativa va' presentata nei termini (venti giorni dall'inizio dell'evento) previsti dal Regolamento Regionale (art. 32, c. 2, lett. c).

4. Al fine della revoca di cui all'art. 44 bis, c. 2, lett. b), relativamente al mercato settimanale del Martedì, il periodo di tempo ivi indicato in quattro mesi deve intendersi corrispondente a n. 18 assenze (numero massimo di mercati che possono tenersi nel periodo).

5. Per i posteggi isolati si applicano le stesse disposizioni previste, dalla normativa regionale e dal presente regolamento, per i posteggi del mercato settimanale.

ARTICOLO 20 - SUBINGRESSI

1. Il subingresso nella concessione del posteggio è regolamentato dall'art. 30 del Regolamento Regionale 4 Dicembre 2015 n. 8.

2. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda o di un ramo dell'azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta il trasferimento delle relative concessioni di posteggio a nome di chi subentra, secondo i criteri stabiliti dalle norme vigenti.

3. Non si procederà al suddetto trasferimento, oltre che nei casi previsti dalle norme vigenti, neanche in caso di morosità del cedente per mancato versamento dei tributi comunali (TOSAP, TARSU, ecc.) o di altre entrate patrimoniali (canoni ed altro) dovuti per l'attività trasferita.
4. Nel caso in cui al cedente sia stato concesso il beneficio del pagamento rateale, il debito residuo dovrà essere preventivamente saldato in un'unica soluzione. In alternativa il cessionario con impegno formale si dovrà accollare le rate residue, fermo restando che il subentrato non può in nessun caso essere esonerato dalle responsabilità.
5. Il subentro nel piano di rateizzazione dovrà risultare da atto sottoscritto da entrambi i soggetti, sulla base di uno schema predisposto dal Comune.
6. In caso di mancato pagamento delle rate da parte del subentrante si procederà con la sospensione di cui al comma 1, lett. a), dell'art. 44 bis della Legge Regione Marche n. 27/2009.
7. L'autorizzazione e la relativa concessione di posteggio, accertato che non si può procedere al trasferimento al subentrante, decadono in caso di trasferimento della proprietà dell'azienda o di un suo ramo, mentre rimangono in capo al subentrato negli altri casi.

ARTICOLO 21 - MIGLIORAMENTO

1. Come previsto dall'art. 17 del Regolamento Regionale, i posteggi del mercato e delle fiere resisi liberi per rinuncia, revoca, decadenza o altre cause, esclusi i posteggi di nuova istituzione, sono assegnati prioritariamente agli operatori già titolari di un posteggio nello stesso mercato o fiere.
2. L'assegnazione avviene a mezzo di bando pubblico per il miglioramento, che verrà indetto quando i posteggi liberi saranno in numero non inferiore a 5, o, anche se in numero inferiore, almeno 1 anno prima della scadenza delle concessioni.
3. Per l'assegnazione si terrà conto dei seguenti criteri di priorità:
 - a) Anzianità di presenza nel mercato o nella fiera, calcolata su base annua;
 - b) Anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla data di iscrizione quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche nel registro delle imprese e riferita al soggetto titolare della concessione del posteggio;
 - c) Certificazione di invalidità per l'accesso al lavoro, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
 - d) Imprenditrici donne;

ARTICOLO 22 - SCAMBIO CONTESTUALE POSTEGGIO

1. Nelle fiere e nel mercato settimanale è consentito, ai sensi dell'art. 39, c. 15, e dell'art. 40, c. 11, della L.R. 27/2009, lo scambio consensuale del posteggio, all'interno del medesimo settore commerciale, con le modalità previste dai suddetti articoli di legge.

ARTICOLO 23 - USO DEL POSTEGGIO

1. Il concessionario del posteggio, o le figure che possono rappresentare il titolare ai sensi dell'art. 38 della legge regionale, è presente costantemente nel posteggio durante l'orario minimo di permanenza disposto per la manifestazione.

2. E' vietato dare in affitto o cedere ad altri il posteggio a qualsiasi titolo o consentire che altri vi effettuino attività di vendita.

3. L'ammissione al posteggio di operatori ritardatari può essere disposta dagli organi di Polizia Municipale se le operazioni di allestimento del posteggio non creano intralcio al regolare svolgimento della fiera o del mercato, sempre che vi siano posteggi disponibili.

4. E' fatto obbligo di rispettare l'ordine temporale di richiesta delle merci da parte degli avventori.

5. Gli operatori del commercio su aree pubbliche devono mantenere i loro banchi in buona e decorosa efficienza con le merci ben ordinate e convenientemente esposte, non ingombrare con ceste, sacchi, od altro il corridoio e gli spazi tra banco e banco; tra ciascun banco dovrà essere mantenuto uno spazio divisorio di almeno 50 cm.

6. L'operatore mantiene interamente le merci, comprese quelle da appendere, le attrezzature e gli eventuali automezzi nei soli spazi oggetto della concessione di posteggio, quale che sia la dimensione delle tende.

7. Le tende possono sporgere dal posteggio per non oltre 40 cm. e devono avere un'altezza dal suolo non inferiore a metri 2,30. Gli operatori già in possesso di tende di dimensioni maggiori si attengono alla presente disposizione in occasione del cambio della tenda. E' consentito per i soli titolari di concessioni adiacenti di utilizzare un'unica copertura, mantenendo il numero di posteggi per cui è stata rilasciata apposita concessione.

8. Nessun infisso o attrezzatura di carattere non mobile può essere posta nel posteggio.

9. L'operatore ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato durante lo svolgimento delle attività di vendita e, al termine di esse, raccoglie i rifiuti, differenziandoli per tipologia e consegnandoli per lo smaltimento, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale.

10. Le operazioni di pulizia del posteggio, al termine dell'utilizzazione del medesimo, consistono nella totale eliminazione di qualsiasi residuo dell'attività di vendita, comprese eventuali macchie al suolo, anche facendo uso, all'occorrenza, di detergenti e solventi a cura e spese del concessionario.

11. E' fatto divieto, anche agli avventori, di gettare o abbandonare carte, sacchetti, lattine o altri rifiuti in genere al di fuori degli appositi contenitori esistenti nelle aree del mercato e delle fiere.

12. E' vietato esercitare qualsiasi forma di propaganda o richiamo con grida, clamori ed apparecchi di diffusione sonora di qualsiasi genere. I commercianti di articoli per la riproduzione sonora e visiva possono utilizzare apparecchi per la diffusione di suoni, purché a volume tale che essi non risultino più udibili ad una distanza di 20 metri, e che comunque, a valutazione della Polizia Municipale, non arrechino disturbo agli altri operatori e/o agli avventori.

ARTICOLO 24 - PRODOTTI ALIMENTARI

1. Gli operatori che trattano prodotti alimentari sono sottoposti a tutte le disposizioni di carattere igienico-sanitario relative alla vendita, produzione e trasformazione di prodotti alimentari.

2. I prodotti alimentari non confezionati non possono essere collocati ad altezza inferiore a m. 1 dal suolo. I prodotti ortofrutticoli non confezionati non possono essere collocati ad altezza inferiore a cm. 50.

3. I venditori di prodotti ortofrutticoli, ed alimentari non preconfezionati in genere, avvisano del divieto di toccare la merce con le mani e, qualora consentano agli acquirenti di servirsi in proprio, mettono a disposizione, bene in vista, un contenitore con guanti monouso e relativo cestino per il deposito dei guanti usati.

ARTICOLO 25 - USO DI VEICOLI E CIRCOLAZIONE

1. E' consentita la collocazione, all'interno del posteggio assegnato di autoveicoli adibiti al trasporto di merci o altro materiale in uso agli operatori commerciali, salvo diverse disposizioni del Comando di Polizia Municipale.

2. In caso di emergenza, l'operatore sposta o rimuove il banco per consentire l'eventuale passaggio dei mezzi di soccorso.

3. Qualora gli Organi di Polizia Municipale consentano ad un operatore l'entrata in ritardo o l'abbandono anticipato del posteggio, gli altri operatori facilitano le operazioni di transito ed agevolano l'ingresso di eventuali operatori assegnatari in via provvisoria.

TITOLO VI

COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

ARTICOLO 26 - PERMANENZA NEL MEDESIMO LUOGO ED ORARIO DI VENDITA

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 7, della legge regionale, la sosta di operatori itineranti nel medesimo posto è ammessa fino ad un massimo di un'ora, decorsa la quale gli operatori si spostano di almeno 500 metri e non possono rioccupare la stessa area nell'arco della giornata. Gli stessi possono sostare nelle aree destinate ai posteggi isolati, al di fuori dei giorni ed orari previsti nella tabella di cui all'art. 13, nei tempi e nei modi stabiliti nel capoverso precedente.
2. L'attività di vendita itinerante può essere effettuata in qualunque area pubblica non espressamente interdetta dal Comune.
3. E' vietata agli operatori itineranti la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo.
4. Il commercio in forma itinerante può essere esercitato esclusivamente dalle ore 7:00 alle ore 20:00. La vendita porta a porta può essere esercitata dalle ore 09.00 alle ore 18.00. E' parimenti fatto obbligo di sospendere l'attività nei giorni eventualmente previsti come chiusura per il commercio al dettaglio in sede fissa.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai produttori agricoli.

ARTICOLO 27 - ZONE VIETATE

1. Ai sensi dell'art.42, c. 9, della L.R. n. 27/2009, è vietato esercitare il commercio su aree pubbliche in forma itinerante, nel Centro Abitato del Capoluogo, nei giorni ed orari di svolgimento del mercato settimanale, e delle fiere di San Benedetto e di San Lorenzo.
2. Per motivi di viabilità e traffico, nonché igienico-sanitari e di salvaguardia dei valori archeologici, storici, artistici ed ambientali, la Giunta Comunale individua le zone ove è disposto il divieto permanente di esercitare il commercio itinerante, anche se limitato a determinati periodi dell'anno, giorni o fasce orarie.
3. Per gli stessi motivi, ma legati a situazioni contingenti e comunque temporanee, il suddetto divieto è disposto con provvedimento del Dirigente.

4. E' vietato svolgere attività di commercio su aree pubbliche all'interno delle aree degli impianti di distribuzione carburanti ed in tutti gli altri casi disposti dal Regolamento Regionale 4 Dicembre 2015 n. 8.

TITOLO VII

ALTRE MANIFESTAZIONI COMMERCIALI

ARTICOLO 28 - MANIFESTAZIONI COMMERCIALI STRAORDINARIE

1. Il Comune può istituire manifestazioni commerciali a carattere straordinario di cui all'articolo 33, comma 1, lettera r), della Legge Regionale delle Marche 10 Novembre 2009 n. 27 e s.m.i., a cui potranno partecipare gli operatori indicati dall'art. 25 del Regolamento Regionale 4 dicembre 2015 n. 8.

2. Tali manifestazioni dovranno essere svolte in un arco di tempo non superiore a trenta giorni, nel periodo natalizio, pasquale ed estivo, o collegate ad altri eventi rivolti alla promozione del territorio; possono altresì essere caratterizzate da determinate specializzazioni merceologiche, finalizzate all'integrazione tra operatori comunitari ed extracomunitari, alla conoscenza delle produzioni etniche e allo sviluppo del commercio equo e solidale, alla valorizzazione di iniziative turistiche, culturali e sportive, nonché finalizzate a reperire fondi da destinare a finalità sociali o benefiche.

3. Per la loro realizzazione il Comune potrà avvalersi di soggetti esterni ai quali demandare l'organizzazione e la gestione dell'iniziativa, nel rispetto delle condizioni e dei criteri stabiliti dall'Amministrazione comunale, con particolare riguardo alla validità del progetto e all'affidabilità del soggetto proponente.

4. La Giunta Comunale valuterà le proposte rispondenti alle suddette caratteristiche, suscettibili di determinare ricadute positive anche sulle strutture di pubblico esercizio e di commercio del territorio comunale.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 29 - VIGILANZA E SANZIONI

1. I compiti di vigilanza del rispetto delle leggi dello Stato, delle disposizioni regionali, del presente regolamento e delle determinazioni assunte dal Dirigente, spettano a tutti gli organi di Polizia.
2. Al servizio di vigilanza igienico-sanitaria nonché all'accertamento della commestibilità dei prodotti alimentari, ortofrutticoli compresi, immessi nel mercato e nelle fiere, o venduti in forma itinerante, provvedono i competenti organi addetti al controllo sanitario, i quali faranno osservare le norme vigenti in materia.
3. Per le violazioni alle norme della Legge Regionale e del relativo Regolamento si applicano le sanzioni ivi previste, e contenute nell'art. 45 della L.R. 27/2009, con la procedura stabilita dalla L.R. n.33 del 10.08.1998.
4. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dal presente regolamento, disposti ai sensi dell'articolo 45 della legge regionale, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 250,00 ad Euro 1.500,00 e con il sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci, ed alla successiva confisca delle stesse.
5. E' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 150,00 ad Euro 1.500,00 chiunque violi ogni altra disposizione del presente regolamento non prevista dai commi precedenti.
6. In caso di particolare gravità o di reiterate violazioni può essere disposta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo da uno a venti giorni. La reiterazione si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un periodo di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione. Ai fini della reiterazione, hanno rilievo le violazioni compiute nel territorio regionale.
7. In ogni caso di violazione, l'Autorità competente a ricevere il rapporto è il Sindaco del Comune di San Lorenzo in Campo, al quale possono essere fatti pervenire, entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione, scritti difensivi, o può essere chiesta audizione, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 (violazioni di cui ai commi 4 e 5) o della L.R. n. 33 del 10.08.1998.
8. Il mancato pagamento di tasse e tributi inerenti il posteggio, anche temporaneo, comporta la sospensione della concessione stessa, ai sensi dell'art. 44 bis, c. 1, lett. a) della L.R. n. 27/2009, e

l'esclusione da ogni operazione di spunta fino alla regolarizzazione del pagamento di quanto dovuto, sulla base di quanto disposto dall'Ufficio Tributi.

ARTICOLO 30 - RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Le autorizzazioni e le concessioni di posteggi per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, sono rilasciate previo accertamento d'ufficio dei requisiti di cui agli articoli 8 e 9 della legge regionale.
2. L'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche in forma itinerante è soggetto alla presentazione della SCIA al Comune nel quale l'esercente intende avviare l'attività.

ARTICOLO 31 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Il presente Regolamento sarà attuato, nella fase transitoria prevista dall'art. 70 del D.Lgs. 26 Marzo 2010 n. 59 di recepimento della Direttiva n. 123/2006 del Parlamento Europeo (Direttiva Bolkstein) secondo le modalità, i criteri e le procedure previste dalle Deliberazioni della Giunta Regionale delle Marche 3 ottobre 2016 n.ri 1148 e 1149 che si sono uniformate all'Accordo della Conferenza Unificata delle Regioni e delle Province Autonome del 16 Luglio 2015 e all'Intesa della stessa Conferenza Unificata del 5 Luglio 2012.

ARTICOLO 32 - RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alla legge ed al regolamento regionale.
